Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 107 del 26 aprile 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 26 aprile 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972, n. **1148.**

Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972, n. **1148.**

Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 7 della convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 52. — VALENTINI

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

con il desiderio di sviluppare la collaborazione nel campo della veterinaria ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive degli animali per l'economia nazionale e per la salute della popolazione di ambedue i paesi, come pure nell'interesse di favorire lo sviluppo ulteriore del commercio tra i due paesi hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le Parti contraenti svolgeranno la collaborazione nell'elaborare e realizzare gli interventi veterinario-sanitari all'esportazione, importazione e transito di animali, e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per gli animali allo scopo di prevenire la possibilità di trasmettere le malattie infettive dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. L'esportazione, importazione e transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonchè di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno effettuati dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.

Art. 2.

1. Gli Organi veterinari centrali delle Parti contraenti determinano nell'accordo le condizioni veterinarie concernenti le esportazioni, importazioni e transito di animali, prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

2. Nel caso in cui sia necessario portare delle modifiche o delle integrazioni al suddetto accordo saranno gli Organi centrali veterinari delle Parti contraenti che dovranno risolvere le questioni con accordi sussidiari.

3. Su proposta di ciascuna delle Parti contraenti, in relazione ai propri impegni internazionali, le Parti procederanno a consultazioni intese a concordare eventuali adeguate misure, senza che tuttavia vengano compromessi gli obbiettivi fondamentali della presente convenzione.

Art. 3.

I Servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari contenenti dati statistici sulle malattie infettive degli animali, nonché effettueranno lo scambio di pubblicazioni e di informazioni sulla veterinaria che interessano ambedue le Parti.

Art. 4.

Le Parti contraenti promuoveranno:

a) la collaborazione tra gli uffici e gli istituti veterinari di ambedue i paesi;

b) lo scambio di specialisti veterinari ai fini di far loro conoscere la situazione veterinario-sanitaria dello allevamento e le esperienze del lavoro nel campo della scienza e della pratica veterinaria di ogni paese.

Art. 5.

Il contatto tra i Servizi veterinari delle Parti contraenti per le questioni derivanti dalla presente convenzione sarà realizzato direttamente attraverso gli organi competenti delle due Parti contraenti. In caso di necessità i Servizi veterinari centrali organizzeranno incontri comuni per risolvere le questioni pratiche legate all'attuazione della presente convenzione.

Art. 6.

Il programma di visite e di incontri dei funzionari e degli specialisti veterinari sarà in ogni caso concordato da parte degli organi competenti delle due Parti contraenti.

Art. 7.

1. La presente convenzione è sottoposta all'approvazione in conformità delle norme della Costituzione di ciascuna delle Parti contraenti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio dei documenti di approvazione.

2. La presente convenzione rimane in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti comunicherà per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validità della convenzione.

FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Girolamo LA PENNA

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
P. I. MOROZOV

Accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica Italiana e il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente le condizioni veterinario-sanitarie da applicare all'esportazione, all'importazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo.

Il Ministero della sanità della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in conformità dell'articolo 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'URSS sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano nei riguardi di:

— solipedi domestici;

— ruminanti e suini domestici;

— conigli, lepri, cani, gatti e selvaggina da penna;

— volatili domestici;

— carni, frattaglie e grassi commestibili delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini, caprini. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili possono essere refrigerati, congelati o conservati per mezzo di metodi autorizzati nel paese importatore;

— preparazioni a base di carne e di frattaglie delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini e caprini;

— carne di lepri, conigli, volatili, refrigerata, congelata o conservata con dei metodi autorizzati nel paese importatore:

— latte e prodotti lattieri;

— uova e prodotti di uova;

— pesci e prodotti ittici;

— mangimi di origine animale (farina di carne e ossa o di sangue).

2. L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali o dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.

Art. 2.

Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di frontiera, porti ed aeroporti sottoposti al controllo veterinario di stato.

Art. 3.

1. I certificati veterinari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da medici veterinari di stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese-esportatore.

I certificati veterinari di origine e di sanità degli animali devono attestare che:

a) gli animali provengono dal territorio del paese-esportatore;

b) gli animali sono stati allevati nel territorio del paese-esportatore;

c) il giorno stesso del carico sono stati esaminati dal medico veterinario, riconosciuti sani e non hanno presentato sintomi apparenti clinici di malattia.

Il numero del certificato veterinario, il timbro e la firma del medico veterinario devono essere posti su ciascuna pagina del certificato veterinario.

2. I certificati veterinari vengono redatti in italiano ed in russo secondo il modello indicato negli annessi 1-17.

3. Il certificato veterinario può essere collettivo ad eccezione dei cavalli non destinati al macello, e viene rilasciato soltanto per gli animali della stessa specie, spediti allo stesso destinatario con lo stesso mezzo di trasporto.

4. La validità del certificato veterinario è fissata in 10 giorni dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un paese terzo, la validità del certificato veterinario è prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del paese di destinazione.

Art. 4.

1. I cavalli, quale che sia la loro destinazione, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2.

2. I cavalli da macello vengono bollati con un marchio a fuoco fatto su uno degli zoccoli degli arti anteriori e recante le lettere indicanti il nome del paese di origine dell'animale: « I » per la Repubblica Italiana e « URSS » per l'Unione Sovietica. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo viene trascritto nel certificato veterinario il che esclude la necessità di elencare i segni caratteristici dell'animale.

3. L'importazione dei solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformità alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel paese importatore.

Art. 5.

1. I bovini, ovini, caprini e suini destinati all'allevamento e alla produzione devono essere accompagnati

da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. Nei certificati devono essere trascritte le caratteristiche della marcatura degli animali costituita dal tatuaggio all'orecchio o della marca all'orecchio portante il numero.

2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonché considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi, sono indicate nell'annesso *A*. I preparati usati per le ricerche nei riguardi della tubercolosi, della brucellosi e della mastite saranno conformi agli standard del paese esportatore. Le ricerche del latte nei riguardi della mastite vengono effettuate conformemente alle indicazioni di cui all'annesso *A*.

3. Le Parti si scambieranno informazioni sui metodi di preparazione degli allergeni e degli antigeni, sulle metodiche di esecuzione delle prove sierologiche e allergiche, sulla interpretazione dei risultati delle prove, nonché sui metodi di diagnosi delle mastiti bovine. Le Parti si scambieranno altresì campioni dei preparati per l'esecuzione delle prove diagnostiche suindicate.

Art. 6.

1. I bovini, ovini, caprini e suini destinati alla macellazione vengono accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 6, 4-*bis* e 7.

2. Nei certificati veterinari viene trascritta la stessa marcatura che è stata indicata all'art. 5.

Art. 7.

1. I volatili domestici e le uova da cova saranno forniti conformemente alle condizioni veterinario-sanitarie sulle quali i Servizi veterinari centrali delle Parti s'intenderanno preventivamente in ogni singolo caso.

2. Per i volatili e le uova viene rilasciato un certificato veterinario secondo il modello che sarà concordato tra i Servizi veterinari centrali delle Parti tenendo conto della situazione veterinario-sanitaria del paese.

Art. 8.

1. I conigli e le lepri vengono accompagnati da un certificato veterinario che attesta che essi sono sani. Il certificato veterinario viene rilasciato secondo il modello indicato nell'annesso 8. Ciascuna lepre deve essere marcata per tatuaggio all'orecchio con le lettere che indicano il nome del paese di origine dell'animale: « I » — per la Repubblica Italiana e « URSS » — per l'Unione Sovietica.

2. La selvaggina da penna viene accompagnata da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 8-*bis* rilasciato non più di tre giorni prima del carico.

Art. 9.

1. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati o congelati) ottenuti dalla macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini devono essere preparati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati dal Servizio veterinario centrale del paese esportatore a fornire la produzione per l'esportazione e sottoposti a controllo veterinario permanente.

2. Tutti gli stabilimenti per la lavorazione delle carni che forniscono le carni, le frattaglie, i grassi commestibili per l'esportazione devono avere un numero veterinario distintivo e devono essere iscritti in un registro ufficiale. Essi devono rispondere alle esigenze esposte nell'annesso *B*.

3. Gli elenchi degli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per l'esportazione dai Servizi veterinari centrali delle Parti saranno trasmessi reciprocamente tra i Servizi veterinari centrali.

4. I prodotti sopra menzionati devono essere sottoposti *ad una ispezione e bollatura da effettuarsi* da medici veterinari di Stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese esportatore e devono rispondere alle condizioni veterinario-sanitarie esposte nell'annesso *C*.

5. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati, congelati) devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 9.

6. Non sono ammesse all'esportazione:

a) le carcasse con l'escissione delle sierose e con i linfonodi asportati;

b) le carcasse dei verri e dei criptorchidi;

c) le carcasse nelle quali sono state riscontrate delle lesioni anatomopatologiche tipiche della tubercolosi o la presenza dei cisticerchi;

d) le carcasse con tracce di traumi, malformazioni congenite o lesioni che per la loro natura rendono le carni inadatte al consumo e nocive per l'uomo.

7. Gli animali da cui provengono le carni, i sottoprodotti ed i grassi commestibili non devono essere sottoposti al trattamento con sostanze che influiscono negativamente sulla qualità delle carni e in particolare con sostanze tireostatiche, antibiotiche, estrogene e tranquillanti. Le carni non devono contenere alcuna sostanza l'utilizzazione della quale è proibita nel paese importatore.

8. Le carni refrigerate e congelate dei bovini, ovini, caprini e suini destinate all'esportazione devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) carni bovine:

— carcasse divise per mezzene o quarti, con osso;

— quarti anteriori o posteriori disossati e divisi in non più di tre pezzi che permettano di ricostituire i quarti;

— cosce con osso o disossate presentate in non più di quattro pezzi che permettano di ricostituire tutta la coscia;

— gambe e avambraccia con osso o disossate;

— filetto;

— regioni lombare e sacrale con osso o disossate;

— code;

b) carni suine:

— carcasse, intere o divise in mezzene o quarti, con osso o disossate, con o senza lardo;

— spalle, prosciutto, spina dorsale, parte dorsolombare con osso o disossati;

— filetto;

— lardo, petto con osso o disossato;

— teste, guance e piedi;

c) carni di vitello, di ovini o caprini:

— carcasse scuoiate intere o divise in mezzene, con osso;

d) frattaglie:

— cervelli, lingue, cuori e reni di bovini e suini;

— stomachi di bovini e suini (soltanto congelati).

9. Il trasporto, gli imballaggi e le condizioni di temperatura di trasporto dei prodotti suindicati devono corrispondere alle condizioni esposte nell'annesso *D*.

Nota: Si intende per carcassa il corpo intero dell'animale abbattuto dopo il dissanguamento, eviscerazione e ablazione delle estremità (al livello del carpo e del tarso), della testa, della coda, della mammella e dopo lo scuoiamento (per i bovini, ovini e caprini).

Art. 10.

1. I volatili domestici uccisi e i conigli uccisi refrigerati congelati, devono essere lavorati in appositi stabilimenti sottoposti a controllo veterinario permanente.

2. Questi prodotti devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 10.

3. Vengono ammessi all'esportazione:

— volatili uccisi che rispondono alle seguenti condizioni;

— carcasse intere spennate e svuotate, senza testa, con o senza collo, con piedi e frattaglie commestibili, con ali intere o tagliate;

— le frattaglie commestibili (cuore, fegato) e il collo, puliti e avvolti in involucro idoneo e posti nello interno della carcassa;

— conigli uccisi che corrispondono alle seguenti condizioni;

— carcasse intere scuoiate e svuotate.

4. I prodotti sopra menzionati devono essere imballati in scatole di cartone o in casse rivestite all'interno con pergamena o con pellicola plastica.

5. Ciascuna carcassa viene imballata individualmente in apposito involucro riconosciuto idoneo dal paese importatore. Gli organi dei volatili vengono imballati allo stesso modo.

6. Ciascun imballaggio deve portare in un modo ben visibile, oltre al bollo veterinario, le seguenti indicazioni: denominazione dello stabilimento, denominazione della specie animale, peso netto e data dell'imballaggio.

7. Le lepri e la selvaggina da penna, eviscerati, refrigerati o congelati, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato all'annesso 11.

Art. 11.

1. Le budella, le vesciche, i grassi fusi commestibili che non siano refrigerati o congelati, le conserve di carne e preparazioni a base di carne e di frattaglie, nonché gli estratti di carne devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 12.

2. I prodotti menzionati ad eccezione delle budella e vesciche salate devono essere lavorati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per la produzione dei prodotti all'esportazione, le condizioni veterinario-sanitarie per il funzionamento di questi stabilimenti per la lavorazione delle carni sono esposte nello annesso *B*.

Art. 12.

1. In caso di constatazione di febbre aftosa sostenuta da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste suina africana, di peste equina e di febbre catarrale degli ovini:

— il Ministero della sanità italiano sospenderà immediatamente dall'intero territorio del paese l'esportazione degli animali recettivi e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio;

— il Ministero dell'agricoltura dell'URSS in relazione al luogo dove è constatata la malattia sospenderà immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio, dall'intero territorio della Repubblica della Unione interessata se trattasi delle Repubbliche della Unione che non hanno la suddivisione per regioni e dall'intero territorio della regione interessata, nonché dalle regioni limitrofe se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.

2. In caso di constatazione di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e del vaiolo ovino il Ministero della sanità italiano sospenderà immediatamente dall'intero territorio della Regione interessata la esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio;

Il Ministero dell'agricoltura dell'URSS sospenderà immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio dall'intero territorio della Repubblica interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che non hanno la suddivisione per regioni o dall'intero territorio della regione interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.

Art. 13.

1. I cani e i gatti vengono trasportati dal territorio di uno dei due paesi nel territorio dell'altro su presentazione di un certificato veterinario rilasciato non più di sei giorni prima del giorno di passaggio della frontiera che attesta che durante gli ultimi 6 mesi non è stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali in una zona del raggio di 20 chilometri.

2. Tenuto conto della situazione veterinario-sanitaria dei due paesi ciascuna delle Parti può richiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione nel proprio paese.

Art. 14.

I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, lana, corna, zoccoli, ossa) e i mangimi di origine animale vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 13 che attesta che queste materie prime sono indenni da agenti patogeni delle malattie contagiose e non contengono additivi proibiti nel paese importatore.

Art. 15.

1. Le uova destinate all'alimentazione vengono accompagnate da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 14.

2. I prodotti di uova (uova sgusciate congelate, essiccate) vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 15 che attesta l'assenza di salmonelle e di altri agenti patogeni in questi prodotti.

Art. 16.

1. Il latte ed i prodotti lattieri vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 16 che attesta che il latte e i prodotti lattieri sono stati ottenuti da animali sani e da aziende riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi.

2. Il latte ed i prodotti lattieri devono rispondere per quanto riguarda gli estrogeni, antibiotici, antiossidanti, conservanti, coloranti od altre sostanze estranee alle norme vigenti nel paese importatore.

Art. 17.

I pesci e i prodotti ittici vengono accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 17.

Art. 18.

1. Gli animali e i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal paese importatore se essi non rispondono alle condizioni veterinario-sanitarie prescritte dal presente accordo.

2. I motivi del rifiuto devono essere scritti nel certificato dal veterinario ispettore del posto di confine dove è stato eseguito il controllo.

3. Nel caso di impossibilità di rinvio degli animali, i servizi veterinari delle due Parti prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione definitiva degli animali stessi.

Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa bovina, vaiolo ovino, febbre catarrale degli ovini, peste equina, peste suina classica e peste suina africana, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al più presto abbattuti.

Qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformità della legislazione veterinaria del paese importatore. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possono essere rinviati, saranno sottoposti a spese dell'importatore alla distruzione o al trattamento che sarà prescritto dal servizio veterinario competente del paese importatore.

4. In tutti i casi il Servizio veterinario centrale del paese importatore comunicherà nel più breve termine al Servizio veterinario centrale del paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.

Art. 19.

I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I Servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto.

Art. 20.

1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all'art. 12 o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte può proibire o limitare, per tutto il tempo che perdura il pericolo di contagio, l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire un pericolo di contagio.

Art. 21.

1. Le precauzioni veterinario-sanitarie che ciascuna Parte giudicherà opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico dal confine alla destinazione, saranno limitate al minimo indispensabile e comunque non saranno più severe di quelle applicate nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti suddetti provenienti da qualsiasi altro paese.

2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo non può in nessun caso essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono eseguite le misure menzionate nei certificati veterinari.

Art. 22.

Le condizioni veterinarie per ottenere il permesso di transito attraverso il territorio di una delle Parti degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo sono stabilite conformemente al regolamento veterinario interno del Paese di transito.

Art. 23.

1. Ciascuna delle Parti è obbligata a comunicare alla altra Parte una volta al mese la situazione veterinario-sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco *A* dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso *E*).

2. I Servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato veterinario-sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti.

3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito:

— peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, peste equina, afta epizootica provocata da tipi esotici;

— il Servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica al Servizio veterinario centrale dell'altra Parte; questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata.

4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico il Servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il Servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia e, nel caso di necessità, su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione.

5. Le parti s'impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino anti-aftóso destinati alla vaccinazione dei ruminanti da esportare.

Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus o varianti esotici.

Art. 24.

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la collaborazione nel campo della veterinaria e resterà in vigore durante tutto il periodo della sua validità.

FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Ministero della sanità
della Repubblica Italiana
Luigino BELLANI

Per il Ministero dell'agricoltura
dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
A. D. TRETJAKOV

ANNESSO *A*

I. - TUBERCOLOSI BOVINA

1. E' considerato indenne da tubercolosi un bovino:
1.1. appartenente ad un allevamento bovino riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, come indicato al punto 2;
1.2. che non presenta sintomi clinici di tubercolosi;
1.3. se di età superiore a sei settimane;
1.3.1. non ha presentato reazione positiva alla prova tubercolinica intradermale praticata 30 giorni prima del carico;
1.3.2. non ha presentato reazione aspecifica alla ricerca intradermale nei riguardi della tubercolosi.

2. Un allevamento bovino è considerato ufficialmente indenne da tubercolosi se:
2.1. tutti i bovini non hanno sintomi clinici di tubercolosi;
2.2. tutti i bovini di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente a due intradermotubercolinizzazioni effettuate a sei mesi di distanza l'una dall'altra e successivamente hanno reagito negativamente alle prove effettuate almeno una volta all'anno. Negli allevamenti nei quali siano state effettuate operazioni di risanamento la prima prova viene eseguita sei mesi dopo la fine della realizzazione delle operazioni di risanamento, la seconda sei mesi dopo la prima, e le prove successive almeno una volta all'anno;
2.3. non sono stati introdotti nell'allevamento animali bovini senza un certificato ufficiale del medico veterinario che attesta che questi animali provengono da allevamenti indenni da tubercolosi e se di età superiore a sei settimane, hanno dato la reazione negativa alla prova tubercolinica intradermale.

II. - BRUCELLOSI BOVINA

3. Viene considerato indenne da brucellosi un animale:
3.1. che appartiene ad un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi come indicato al punto 4;
3.2. che non ha sintomi clinici di questa malattia;
3.3. se ha età superiore a 12 mesi ha presentato un titolo inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione per la brucellosi ed una fissazione del complemento negativa praticata 30 giorni prima del carico.
Per i tori di età superiore a 18 mesi l'analisi dello sperma nei riguardi della brucellosi deve fornire un risultato negativo.

4. Viene considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento nel quale

4.1. non ci sono bovini vaccinati contro la brucellosi;

4 2 tutti gli animali bovini non hanno manifestato sintomi clinici della brucellosi da almeno sei mesi;

4 3. tutti gli animali bovini di età superiore a 12 mesi;

4 3.1. in occasione di due reazioni di sieroagglutinazione praticata a sei mesi di intervallo hanno dato risultato negativo con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro. La prima reazione di agglutinazione può essere sostituita con tre prove dell'anello sul latte (Ring-test), praticate ad intervalli di tre mesi, la successiva reazione di agglutinazione in questo caso sarà effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

4.3 2. sono sottoposti annualmente, per determinare l'assenza di brucellosi, a tre prove dell'anello sul latte praticate ad intervalli di almeno tre mesi o a due prove dell'anello sul latte e ad una reazione di agglutinazione praticate ad intervalli di almeno tre mesi. Se l'applicazione della prova dell'anello è impossibile, vengono effettuate annualmente due prove con reazione di agglutinazione ad intervallo di sei mesi;

4.4. non sono stati introdotti nell'allevamento animali bovini senza un certificato ufficiale del medico veterinario attestante che questi animali provengono da allevamenti indenni da brucellosi bovina e, se gli animali sono di età superiore a 12 mesi, hanno presentato risultato negativo alla prova di reazione di agglutinazione praticata 30 giorni prima della introduzione nell'azienda con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro.

III. - SUINI

5. Viene considerato indenne da brucellosi suina un suino che non presenta sintomi clinici di brucellosi e che alla ricerca di reazione di siero-agglutinazione praticata 30 giorni prima del carico, ha dato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro e una reazione di fissazione del complemento negativa; l'animale, inoltre, appartiene ad un'azienda indenne da brucellosi nel senso del punto 6.

La reazione di agglutinazione è *praticata* soltanto per gli animali il cui peso vivo superi 25 chilogrammi.

6 Viene considerata indenne da brucellosi un'azienda

6 1 nella quale non sono stati ufficialmente constatati durante un *anno casi di brucellosi dei suini o sintomi clinici propri alla brucellosi.*

La diagnosi della brucellosi viene stabilita per mezzo di ricerche cliniche, batteriologiche e sierologiche effettuate sotto controllo ufficiale veterinario;

6 2 se è situata al centro di una zona del raggio di 20 chilometri nella quale entro un anno non sono stati ufficialmente constatati casi di brucellosi suina;

6 3 nella quale i bovini sono ufficialmente indenni da brucellosi

IV - OVINI E CAPRINI

7 *Viene considerato* indenne da brucellosi un animale

7 1. che proviene da un allevamento ufficialmente indenne come indicato al punto 8;

7 2 che non ha sintomi clinici di brucellosi;

7 3 se di età superiore a 7 mesi ha presentato alla prova di siero-agglutinazione, praticata 30 giorni prima del carico, un titolo inferiore a 30 unità internazionali per millilitro e una reazione di fissazione del complemento negativa

8 E' considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento ovino o caprino nel quale:

8 1 non si trovano animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi;

8 2 tutti gli ovini o i caprini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;

8 3. tutti gli ovini o i caprini di età superiore a 7 mesi;

8 3 1. hanno presentato, in occasione di due siero-agglutinazioni praticate ufficialmente a sei mesi di intervallo, un titolo brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro;

8 3 2 sono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi per mezzo di una siero-agglutinazione.

8.4. Nessun ovino o caprino è stato introdotto senza essere scortato da una attestazione di un veterinario ufficiale attestante che gli animali provengono da un allevamento ovino o caprino ufficialmente indenne da brucellosi, e se gli animali sono di età superiore

a sette mesi, hanno presentato in occasione di una siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni dalla loro introduzione nell'allevamento, un titolo brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro.

V - ESAME DEL LATTE NEI RIGUARDI DELLA MASTITE

1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficialmente autorizzati.

2. I campioni del latte vengono prelevati osservando le seguenti condizioni:

2.1 il capezzolo della mammella deve essere disinfettato preventivamente con alcool al 70%;

2.2 durante il riempimento le provette devono essere mantenute in posizione inclinata;

2.3 i campioni vengono prelevati all'inizio della mungitura dopo l'eliminazione dei primi getti;

2.4. i campioni vengono prelevati da ciascun capezzolo senza rimescolare il latte;

2.5 ciascun campione deve contenere almeno 10 ml di latte;

2.6 se è necessaria una sostanza conservante, viene utilizzato l'acido borico allo 0,5%;

2.7 ciascuna provetta deve avere una etichetta con l'indicazione:

2.7 1 del numero della marca dell'animale;
— della indicazione del quarto mammario;
— della data e dell'ora della mungitura;

2.7 2 i campioni vengono accompagnati da un documento nel quale sono indicati:
— il proprietario e il suo indirizzo;
— il nome del medico veterinario ufficiale;
— il marchio di identificazione dell'animale;
— lo stadio di lattazione.

3. L'analisi deve essere effettuata 30 giorni prima del carico degli animali e deve comprendere una prova per la diagnosi della mastite e un esame batteriologico secondo metodi adottati ufficialmente nel Paese speditore;

4. L'esame batteriologico del latte relativo alla messa in evidenza e all'identificazione di stafilococchi e streptococchi patogeni viene effettuato solo per gli animali che reagiscono positivamente alla prova per la mastite.

5. L'esame citologico completo viene effettuato per mettere in evidenza l'eventuale stato infiammatorio caratteristico indipendentemente da tutti i sintomi clinici.
Questo stato infiammatorio viene stabilito appena il numero di leucociti, secondo la tecnica di determinazione di Breed, raggiunga un milione di leucociti per millilitro e il rapporto tra mononucleati e polinucleati sia inferiore a 0,5

ANNESSO *B*

CAPITOLO I

LE NORME CHE SI IMPONGONO PER I COMBINAT DELLA CARNE (STABILIMENTI PER LA MACELLAZIONE E PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI)

1. I combinat della carne devono possedere

1 1 locali per il bestiame le cui dimensioni devono essere sufficienti per la sosta degli animali;

1 2 locali per la macellazione degli animali che assicurino uno svolgimento normale delle operazioni. Per la macellazione dei suini è da prevedere una apposita linea;

1 3 un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomaci e degli intestini;

1 4 locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

1 5 locali per il deposito, la conservazione e la lavorazione dei grassi, delle pelli, delle corna, delle unghie, delle ossa o locali solo per il deposito;

1 6 locali che si chiudono a chiave destinati rispettivamente ad ospitare animali malati o sospetti di essere malati, alla loro macellazione, al deposito della carne in osservazione e al deposito della carne sequestrata;

1 7 frigoriferi di adeguata capacità;

1 8 locali che si chiudono a chiave destinati all'uso esclusivo del servizio veterinario, locali muniti delle apparecchiature necessarie per l'esame trichinoscopico di carcasse suine;

1 9 spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere situate in modo da non comunicare con i locali di lavoro. I lavabi devono essere provvisti di acqua calda e fredda corrente, e di dispositivi per lavare e disinfettare le mani, nonché, di asciugamani da usare una sola volta, o dispositivi elettrici per asciugare le mani. I lavabi devono trovarsi vicino alle latrine;

1 10. *attrezzature e dispositivi* che permettano in qualsiasi momento di svolgere efficacemente le operazioni di ispezione veterinario-sanitaria;

1 11. posti di controllo che permettano di controllare ogni entrata al combinat della carne e ogni uscita da esso;

1.12 una separazione adeguata tra il settore pulito e quello sporco;

1.13 nei reparti destinati alla lavorazione delle carni:

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili. I pavimenti devono avere pendenze leggere ed essere muniti di pozzetti con chiusure idrauliche per l'eliminazione del liquame di scolo;

— pareti lisce con un rivestimento o una verniciatura lavabile in tinte chiare, fino all'altezza di almeno 3 m con angoli e sporgenze smussati.

1 14. una sufficiente ventilazione e buona eliminazione dei vapori;

1.15 un'illuminazione naturale o artificiale sufficiente che non cambi il colore delle carni;

1 16. un acquedotto che garantisca il rifornimento d'acqua potabile sotto pressione in quantità sufficiente. In via di eccezione si permette l'uso dell'acqua non potabile per la fabbricazione del vapore e per il raffreddamento degli impianti frigoriferi, a condizione però che i tubi che portano quest'acqua non si possano utilizzare per altri scopi;

1 17 un impianto capace di fornire acqua calda in quantità sufficiente;

1.18 le fognature conformi alle norme sanitario-igieniche per l'eliminazione del liquame di scolo;

1 19 nei reparti di lavoro dispositivi destinati per la pulizia, lavaggio e disinfezione delle mani e degli strumenti di lavoro;

1 20. dispositivi che permettano di svolgere le operazioni che seguono lo stordimento sulle carcasse appese. Se lo scuoiamento avviene su supporti metallici, essi devono essere in materiale inalterabile ed avere una altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il pavimento;

1 21. una rete di guidovie aeree per le successive lavorazioni delle carni;

1 22. dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

1.23. dispositivi, strumenti e, fra l'altro, recipienti in materiale anticorrosivo facilmente lavabile e disinfettabile;

1.24. un deposito di concime conforme alle norme igieniche;

1 25. un impianto e i rispettivi strumenti per pulire e disinfettare i veicoli.

CAPITOLO II

LE NORME CHE S'IMPONGONO AI REPARTI DI SEZIONAMENTO E DI DISOSSAMENTO

2 I reparti di sezionamento devono possedere

2 1. locali per il sezionamento, disossamento e confezionamento nei quali la temperatura dell'aria deve essere non superiore a +12°C durante la lavorazione delle carni;

2 2 un frigorifero per il collocamento delle carni destinate al sezionamento o sezionate e disossate nel quale la temperatura deve essere mantenuta tra —1,5°C e +1°C;

2 2 1 un frigorifero per il collocamento delle carni sezionate e disossate congelate nel quale la temperatura deve essere non superiore a —14°C;

2 3 un locale appositamente attrezzato che si può chiudere a chiave, destinato esclusivamente all'uso del servizio veterinario;

2 4 spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone Le latrine devono essere situate in modo da non comunicare con i reparti di lavoro I lavabi devono essere riforniti d'acqua calda e fredda corrente, di dispositivi per lavare e disinfettare le mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta o dispositivi elettrici per asciugare le mani I lavabi devono essere situati vicino alle latrine;

2 5. nei locali per il sezionamento ed il disossamento;

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili I pavimenti devono presentare una lieve pendenza ed essere muniti di pozzetti con chiusure idrauliche per l'eliminazione del liquame di scolo;

— pareti lisce con un rivestimento o una verniciatura lavabile in tinte chiare, fino all'altezza di almeno 2 mt. con gli angoli e le sporgenze smussati;

2 6. sistemi di raffreddamento che assicurino una temperatura a cuore delle carni durante il sezionamento ed il disossamento non superiore ai +7°C;

2.7. una sufficiente ventilazione nei locali per il sezionamento;

2.8 una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non cambi il colore della carne nei locali per il sezionamento;

2 9. un acquedotto che garantisca il rifornimento esclusivamente d'acqua potabile sotto pressione in quantità sufficiente;

2 10 un impianto per il rifornimento d'acqua calda in quantità sufficiente;

2 11. le fognature conformi alle norme igienico-sanitarie per l'eliminazione del liquame di scolo;

2 12 nei locali per il sezionamento dispositivi speciali per la pulizia, lavaggio e disinfezione delle mani e degli strumenti di lavoro;

2.13. sistemi di protezione contro gli insetti e i roditori;

2 14 dispositivi, strumenti e, fra l'altro, tavoli per il sezionamento, recipienti, trasportatori a nastro e seghe in materiale anticorrosivo facile da pulire, lavabile e disinfettabile

CAPITOLO III

L'IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI COMBINAT DELLA CARNE E NEI REPARTI PER IL SEZIONAMENTO E IL DISOSSAMENTO

3. Gli abiti di lavoro del personale, i locali e le attrezzature devono rispondere alle esigenze dell'igiene sanitaria:

3 1. il personale in particolare deve indossare una vestaglia da lavoro pulita e un copricapo che copre i capelli; le persone impegnate alla macellazione degli animali malati o alla lavorazione delle carni di questi animali devono immediatamente dopo il lavoro lavarsi le braccia e le mani accuratamente con l'acqua calda e poi disinfettarle. E' vietato fumare nei reparti di lavoro e nei depositi.

3 2. i cani, i gatti e gli animali minuti da cortile non si ammettono nei combinat della carne e nei reparti di sezionamento. Deve essere garantita una sistematica eliminazione dei roditori, degli insetti e di tutti gli altri parassiti;

3 3. i materiali e gli strumenti usati per la lavorazione delle carni devono essere sempre mantenuti in buono stato e puliti. Essi devono essere puliti e disinfettati accuratamente alla fine della giornata di lavoro e ogni volta prima di essere usati, nonchè più volte nel corso della giornata di lavoro, così come ogni volta che si sporcano o sono in contatto con microorganismi patogeni.

4 I locali e le attrezzature non si devono usare ad altri scopi all'infuori della lavorazione delle carni. Gli strumenti per il sezionamento e carico e scarico delle carni non devono servire ad altri scopi.

5 **Le carni non devono entrare in contatto con il pavimento**

6. L'uso dei mezzi destinati a lavare, dei detergenti, disinfettanti nonché antiparassitari non deve alterare la qualità delle carni e pregiudicarne la salubrità

7. Non sono ammesse alla lavorazione e al trasporto delle carni le persone che possono inquinare le carni, e fra l'altro le persone:

7 1 affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, nonché portatori di agenti delle malattie suindicate;

7 2 affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

7 3 affette o sospette di essere affette da malattie contagiose della pelle;

7 4 persone che si occupano contemporaneamente dei lavori connessi alle carni infette;

7 5 persone che portano medicazioni alle mani, ad eccezione di quelle di materie plastiche che coprono ferite fresche e non infette sulle dita.

8 Ogni persona che si occupa della lavorazione delle carni deve avere un certificato medico che attesti che le è permesso di compiere questo lavoro Questo certificato medico deve essere rinnovato ogni anno e ogni volta quando lo chiede il veterinario ufficiale e deve essere esibito immediatamente su richiesta di quest'ultimo.

ANNESSO *C*

CAPITOLO I

VISITA VETERINARIO-SANITARIA PRIMA DELLA MACELLAZIONE

1 Gli animali devono essere sottoposti alla visita prima di essere macellati il giorno stesso del loro arrivo nel combinat della carne. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima dell'abbattimento se gli animali si trovano nel combinat della carne da oltre 24 ore.

2 Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita, rispettando tutte le regole veterinario-sanitarie e in condizione di adeguata illuminazione

3 La visita deve permettere di stabilire:

3 1 se gli animali sono affetti da una malattia contagiosa per l'uomo o gli animali, se essi presentano dei sintomi o un quadro clinico che danno motivo di sospettare la presenza di tale malattia;

3 2 se ci sono sintomi di malattie o di affezioni generali che possono rendere la carne inadatta per il consumo umano.

3 3. se esistono i segni della stanchezza o dell'eccitazione

4 Non si possono abbattere gli animali

4 1 il cui stato corrisponde ai casi indicati nei precedenti punti 3 1 e 3.2;

4 2 i quali non hanno avuto la possibilità di riposare per un periodo sufficiente che comunque non deve essere inferiore a quello previsto dai regolamenti in vigore nel Paese esportatore;

4 3. nei quali è stata rivelata qualsiasi forma di tubercolosi o che sono stati riconosciuti tubercolotici sulla base della reazione positiva alla prova tubercolina.

Capitolo II

IGIENE DELLA MACELLAZIONE, DEL SEZIONAMENTO E DEL DISOSSAMENTO

5 Gli animali introdotti nel locale per la macellazione devono essere abbattuti immediatamente

6 Il dissanguamento deve essere completo Il sangue che si prevede di utilizzare a scopi alimentari deve essere raccolto per mezzo di un coltello cavo speciale in un recipiente perfettamente pulito.

7 E' vietato mescolare il sangue a mano. A questo scopo si possono utilizzare solo gli strumenti che corrispondono alle norme igieniche.

8. E' necessario lo scuoiamento immediato e totale delle carcasse degli animali abbattuti Se le carcasse dei suini non vengono scuoiate devono essere eliminate immediatamente le setole
L'eviscerazione deve cominciare immediatamente e terminare non più tardi di mezz'ora dopo il dissanguamento. I polmoni, il cuore, il fegato, la milza e i linfonodi mediastinici con i rispettivi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati attaccati alla carcassa da connessioni anatomiche. Se gli organi vengono asportati dalla carcassa, essi devono essere muniti di un numero o di altro contrassegno che permetta di stabilire a quale carcassa appartengono. Ciò riguarda anche la testa, la lingua, il tubo digerente e qualsiasi altra parte della carcassa, necessaria per l'ispezione. Le parti indicate devono rimanere accanto alla carcassa fino alla fine della ispezione sanitaria.
Per tutte le specie di animali i reni devono rimanere attaccati alla carcassa da connessioni anatomiche, ma devono essere liberati dai tessuti adiposi circostanti.

9 E' vietata l'insufflazione delle carni, nonché usare tessuti per pulirle

10 Le carcasse dei suini di età superiore alle 4 settimane e dei bovini di età superiore ai 3 mesi devono essere presentate all'ispezione spaccate in mezzene lungo la colonna vertebrale. Le teste dei suini devono essere tagliate in due longitudinalmente. Ai fini dell'ispezione sanitaria il veterinario ufficiale può chiedere di spaccare longitudinalmente la carcassa di ciascun animale.

11 E' vietato procedere al sezionamento della carcassa, asportare e incominciare a lavorare qualsiasi parte della carcassa prima che sia finita l'ispezione sanitaria

12 Le carni, gli stomaci, gli intestini, le pelli, gli zoccoli, le corna devono essere collocati possibilmente presto nei rispettivi locali.

13 Se il sangue di parecchi animali viene raccolto in un recipiente, tutto il contenuto di quest'ultimo deve essere escluso dal sangue totale vendibile, se la carne di uno di questi animali è dichiarata inadatta al consumo umano

14 Il sezionamento dei quarti e delle mezzene in parti più piccole è autorizzato soltanto nei reparti di sezionamento

14 1 Ad eccezione delle carni sezionate e disossate a caldo, le carni destinate al sezionamento ed al disossamento devono essere portate dopo l'abbattimento:

— ad una temperatura all'interno dei muscoli non superiore a +7°C, se lavorate durante 36 ore dopo l'abbattimento;

— ad una temperatura non superiore a +4°C se lavorate durante 5 giorni dopo l'abbattimento. Le carni introdotte nei reparti di sezionamento per il confezionamento e l'imballaggio devono essere portate ad una temperatura non superiore a +1°C.
E' vietato di introdurre nei reparti di sezionamento le carni o i visceri ottenuti da animali macellati da più di 5 giorni
Il sezionamento a caldo è ammesso a condizione che il reparto di sezionamento sia annesso al macello, che le carni siano trasportate direttamente dal macello al reparto di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.

14 2. Le carni e i visceri trasferiti dal macello al reparto di sezionamento devono essere trasportati con mezzi di trasporto che conservano all'interno una temperatura non superiore a +4°C.
Le carni fresche destinate ai reparti di sezionamento e di disossamento devono essere collocate immediatamente dopo la loro introduzione nei reparti e fino al momento della loro utilizzazione nei locali di cui al n. 2.2: del cap. II dell'annesso *B*;

14.3. Ad eccezione del sezionamento e del disossamento a caldo, la temperatura interna delle carni non deve sorpassare nel corso del sezionamento, disossamento ed imballaggio i +7°C, la temperatura interna delle viscere i +3°C.

Capitolo III

ISPEZIONE VETERINARIO-SANITARIA DOPO LA MACELLAZIONE

15. Tutte le parti dell'animale, compreso il sangue, devono essere sottoposte all'ispezione immediatamente dopo la macellazione

16. L'ispezione sanitaria dopo la macellazione deve includere

16 1. l'esame visuale della carcassa;

16 2. l'esame per palpazione di alcuni organi, fra l'altro, dei polmoni, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

16 3. l'incisione degli organi e dei linfonodi;

16 4. le ricerche di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore e, in caso di necessità, del sapore;

16 5. in caso di necessità analisi di laboratorio

17. Il veterinario ufficiale deve esaminare in particolar modo

17 1. il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

17.2. la testa, il collo, i linfonodi retrofaringei, mandibolari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidea), nonché le tonsille isolando la lingua in modo da permettere di ispezionare accuratamente la cavità orale e la sua parte posteriore. Le tonsille devono essere asportate dopo l'ispezione;

17.3. i polmoni, la trachea, l'esofago, i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn bifurcationes eparteriales et mediastinales) Le ramificazioni principali bronchiali vanno aperte mediante una incisione longitudinale. In caso di necessità viene tagliata la trachea. Il polmone va inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente all'asse generale;

17 4 il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso in direzione longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

17 5 il diaframma;

17 6 il fegato, la vescica biliare e i dotti biliari, nonché i linfonodi attorno alla vena cava (Lnn portales);

17 7 il tratto gastro-intestinale, il mesenterio, i linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

17 8 la milza;

17 9. i reni e i linfonodi renali (Lnn renales), la vescica;

17 10 la pleura e il peritoneo;

17 11 gli organi genitali nelle vacche l'utero viene inciso longitudinalmente;

17 12 la mammella e i rispettivi linfonodi (Lnn. supramamilaris); nelle vacche la mammella viene aperta con una lunga e profonda incisione fino alle cavità lattifere (sinus lactiferis);

17 13 la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; nei casi dubbi la regione ombelicale viene incisa e le articolazioni vengono disseccate.
I linfonodi sopraindicati devono essere incisi sistematicamente in direzione longitudinale, formando le più sottili sezioni possibili. Nei casi dubbi devono essere incisi allo stesso modo anche i seguenti linfonodi: cervicali superficiali (Lnn cervicales superficiales), ascellari propri, ascellari della prima costola (Lnn. axillares proprii et primae costae), sternali (Lnn. sternales craniales), cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), costocervicali (Lnn. costocervicales), poplitei (Lnn. poplitei), precrurali (Lnn. subiliaci), ischiatici (Lnn. ischiatici), iliaci e lombali (Lnn. iliaci et lumbales). Negli ovini e nei caprini il cuore deve essere aperto e i linfonodi della testa vanno incisi solo nei casi dubbi.

18 Il veterinario ufficiale deve inoltre compiere sistematicamente:

18 1 le ricerche per individuare l'eventuale presenza di cisticerchi;

18 1 1 nei bovini di età superiore a sei settimane nella regione
— della lingua, dei masseteri, dell'esofago, del cuore, del diaframma, della superficie muscolare della carcassa direttamente visibile;

18 1.2 nei suini, sui muscoli direttamente visibili, fra l'altro in corrispondenza dei muscoli adduttori crurali, addominali e psoas, liberati dai tessuti adiposi, dei pilastri del diaframma dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua, della laringe;

18.2. le ricerche per identificare la distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini.

CAPITOLO IV

BOLLATURA

19. La bollatura deve essere effettuata sotto la responsabilità del medico veterinario di Stato.

20. Il bollo deve essere di forma circolare, del diametro di 4,5 cm o ovale di misura di cm. 6,5 per 4,5 e contenere le indicazioni

— nella parte superiore, in maiuscole, il nome del paese speditore: per l'Italia — Repubblica Italiana e per l'URSS — URSS;

— al centro — il numero veterinario del combinat della carne;

— nella parte inferiore la sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria, usata per l'esportazione delle carni rispettivamente in Italia e nell'URSS.

21. Le carcasse sono bollate con l'inchiostro di metilvioletto conformemente all'indicazione del punto 20.
Le carcasse di peso superiore a 60 chili, devono avere il bollo sulla superficie esterna della coscia, sulla lombata, spalla, costato e pleura.
Le carcasse di peso inferiore a 60 chili, devono avere il bollo sulla spalla e sulla superficie esterna della coscia.
Le lingue e i cuori dei bovini di età inferiore a 3 mesi nonché dei suinetti, degli ovini, dei caprini non devono essere bollati.

22 Le parti della carcassa (ad eccezione del lardo, del grasso, delle code, delle orecchie e delle zampe) ottenute dal sezionamento delle carcasse bollate regolarmente sono bollate con l'inchiostro di metilvioletto o marchiate a fuoco conformemente al punto 20.
Nel caso che il sezionamento della carcassa venga effettuato al di fuori del combinat della carne, le parti della carcassa sono marcate con il bollo portante il numero del laboratorio di sezionamento. I pezzi del lardo dal quale è stata tolta la cotenna vengono completati in partite etichettate conformemente al punto 23.

23. Per il trasporto delle parti delle carcasse o delle frattaglie, deve essere attaccata al lato esterno dell'imballaggio un'etichetta recante il bollo con le indicazioni relative al punto 20 o rispettivamente 22. L'etichetta deve essere ben visibile e deve essere fissata all'imballaggio in modo che nell'aprirla deve essere necessariamente distrutta.

L'etichetta in aggiunta al bollo veterinario deve contenere le indicazioni seguenti:

— numero della commissione;

— denominazione anatomica delle parti della carcassa e dei sottoprodotti;

— denominazione della specie animale, da cui le carni provengono;

— peso netto di ciascun imballaggio;

— data dell'imballaggio

ANNESSO *D*

CAPITOLO I

DEPOSITO

1 La carne fresca deve essere raffreddata immediatamente dopo l'ispezione sanitaria *post mortem* e mantenuta ad una temperatura all'interno dei muscoli non superiore ai +7°C per le carcasse e le loro parti e ai +3°C per gli organi interni. Ciò riguarda anche le carni destinate ad essere congelate.

CAPITOLO II

TRASPORTO

2 Le carni devono essere trasportate con mezzi di trasporto piombati costruiti o attrezzati in modo da garantire:

2 1. una temperatura all'interno dei muscoli compresa tra —1,5°C e +7°C per le carni refrigerate con osso in carcasse, mezzene, quarti, cosce, spalle e regione dorso-lombare;

2 2. una temperatura all'interno dei muscoli compresa tra —1,5°C e +2°C per le carni refrigerate con osso in pezzi differenti da quelli menzionati al punto 2 1., e per le carni refrigerate disossate compresi i visceri;

2 3 una temperatura all'interno del mezzo di trasporto per le carni congelate non superiore a —10°C

3 I mezzi destinati per il trasporto delle carni indicate devono essere conformi alle esigenze seguenti:

3 1 le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono entrare in contatto con le carni devono essere in materiali anticorrosivi, che non possono influire sulle proprietà organolettiche delle carni, né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, facilmente lavabili e disinfettabili.

3.2. essi devono essere muniti di dispositivi capaci di proteggere le carni dagli insetti e dalla polvere e costruiti in modo da non lasciar passare assolutamente il liquido;

3.3. per il trasporto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti devono essere muniti di dispositivi per appenderli in materiali anticorrosivi, fissati a una tale altezza che le carni non tocchino il pavimento. Questa disposizione non riguarda le carni congelate chiuse in un imballaggio igienico.

4. I mezzi di trasporto usati per il trasporto delle carni non devono essere usati assolutamente per il trasporto degli animali o dei prodotti che possono alterare o contaminare le carni.

5. Non si può trasportare alcun prodotto insieme con le carni Nel caso che gli stomaci, le teste e le budella siano destinati al trasporto con le carni, detti prodotti possono essere trasportati insieme con le carni se sono imballati, le teste e i piedi inoltre devono essere scottati e depilati.

6 Dopo lo scarico i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto delle carni devono essere puliti e disinfettati

7. Le carcasse, le mezzene e i quarti devono essere trasportati appesi ad eccezione delle carni congelate Le carni congelate devono essere trasportate imballate in un doppio involucro, quello interno di mussola o di altro materiale corrispondente, quello esterno di juta o altro materiale corrispondente.

Le altre parti delle carcasse possono essere trasportate appese o, se non appese, imballate. Gli imballaggi devono rispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono essere trasportati soltanto in imballaggi resistenti, impermeabili ai liquidi e alle sostanze grasse. Questi imballaggi possono essere riutilizzati dopo il lavaggio e la disinfezione.

Le carni disossate, refrigerate e congelate o le carni con osso, in pezzi inferiori al quarto, devono essere imballate con un materiale non colorato, inodoro e imputrescibile.

I pezzi di carne impacchettati negli imballaggi individuali vengono posti in scatole di cartone o altro imballaggio igienico Ciascun imballaggio deve contenere pezzi aventi la stessa base anatomica.

8. Il veterinario ufficiale prima di spedire le carni deve accertare che i mezzi di trasporto e le condizioni del carico corrispondono alle esigenze di igiene stabilite in questo capitolo.

ANNESSO *E*

ELENCO *A*

delle malattie sottoposte alla registrazione obbligatoria

Afta epizootica	Aphtae epizooticae
Peste bovina	Pestis bovina
Pleuropolmonite contagiosa	Pleuropneumonia contagiosa bovum
Esantema vescicolare bovino	Dermatitis nodularis
Carbonchio ematico	Febris carbunculosa (bacillus antracis)
Vaiolo degli ovini	Variola ovina
Febbre catarrale maligna degli ovini (Blue Tongue)	Febris catarrhalis ovium
Peste equina	Pestis equorum
Morva	Malleus
Morbo coitale maligno degli equini	Exantema coitale paralyticum
Peste suina	Pestis suum
Peste africana suina	Pestis africana suum
Encefalomielite infettiva	Encephalomyelitis enzootica suum
Peste aviare	Pestis avium
Pseudopeste aviare	Pseudo pestis avium
Rabbia	Lyssa Rabies

Nota: Le malattie enumerate in questa tabella non sono disposte in ordine alfabetico, ma in quanto possibile, relativamente alla loro importanza epizoologica ed economica. Per facilitare l'uso della tabella, malgrado che alcune delle malattie anumerate possano colpire diverse specie ed anche diversi gruppi di animali, esse sono riunite ed indicate nell'ordine seguente:

— malattie dei grandi ruminanti
— malattie dei piccoli ruminanti
— malattie dei solipedi
— malattie dei suini
— malattie degli uccelli
— malattie dei carnivori

I gruppi sono divisi l'uno dall'altro con una linea

ANNESSO 1

CERTIFICATO SANITARIO (1) N

Cavalli da allevamento o da macello

Paese esportatore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato **veterinario** . . . .

. . . .

I Numero degli animali

II Identificazione degli animali (5)

Numero d'ordine	Età	Sesso	Marche

III. Provenienza degli animali.

Gli animali:

— hanno soggiornato almeno 6 mesi prima del carico nel territorio della Repubblica di origine (2) (4);

— di età inferiore a 6 mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di origine fin dalla nascita (2).

IV Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da . . . . . . (luogo di spedizione)

a . . . . (paese e luogo di destinazione) a mezzo di: ferrovia (3) - autocarro (3) - aereo (3) - nave (3) (2).

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

V Informazioni sanitarie . . . .

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni

a) sono stati esaminati in data odierna (4) e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) provengono:

— da Repubblica (6) o Regione indenne da peste equina, da encefalomieliti da virus americani dell'Est e dell'Ovest, venezuelano e giapponese, dalla malattia di Borna, da durina da almeno un anno (4);

— da Repubblica o Regione (6) indenne da morva e da anemia infettiva da almeno tre mesi (4);

— da allevamenti situati al centro di una zona del raggio di cento chilometri indenne da afta epizootica da virus esotici da almeno sei mesi e da afta da virus non esotici (OAC) da almeno tre mesi e vi hanno soggiornato almeno tre mesi (4);

c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni (4) prima del carico in un allevamento nel quale non è stata constatata ufficialmente negli ultimi 30 giorni alcuna malattia contagiosa degli equini;

d) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della malleina praticata non oltre 15 giorni prima del carico (4);

e) sono stati sottoposti ad accurata disinfezione degli zoccoli prima del carico;

f) la validità del presente certificato è di giorni 10 a decorrere dalla data del rilascio: nel caso di scadenza durante il viaggio, la validità del certificato sarà prorogata fino all'arrivo al posto di frontiera del paese di destinazione

Fatto a . . . . il .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . . . .

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro, aereo o nave provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo, per i natanti il nome.

(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(5) Nel caso in cui sia impossibile elencare la quantità degli animali spediti con il presente certificato nelle colonne di questo punto, essi vengono elencati in una lista annessa il che viene indicato al punto II

(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione » Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione », nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica », se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 2

CERTIFICATO SANITARIO N . .

Equini da corsa spediti temporaneamente

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato veterinario . . .

. . . .

I Identificazione dell'animale.

Razza . . . .

Sesso . . . .

Età . . . .

II Informazioni veterinario-sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni

a) il giorno stesso del carico sono stati esaminati dal veterinario e non hanno presentato sintomi clinici di malattia;

b) provengono da una azienda che non è sottoposta ad interdizione nei riguardi di esportazione di equini e nella quale non sono stati constatati casi di anemia infettiva entro 90 giorni

III La validità del presente certificato veterinario è di 6 giorni dal giorno del rilascio Nel caso di scadenza della validità durante il trasporto essa può essere prorogata per il termine entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del paese di destinazione.

Fatto a il

Timbro

Il veterinario di Stato

. . .

ANNESSO 3

CERTIFICATO SANITARIO N

Bovini d'allevamento o da produzione

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . .

. . . .

I. Numero degli animali . . . . .

II. Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Sesso	Razza	Età	Contrassegno ufficiale ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza dell'animale (degli animali).

L'animale (gli animali) . . . . (numero d'ordine secondo il punto II):

— ha (hanno) soggiornato almeno 12 mesi prima del giorno del carico nel territorio della Repubblica di provenienza (1);

— di età inferiore a 12 mesi, ha (hanno) soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (1).

IV Destinazione dell'animale (degli animali)

L'animale (gli animali) sarà spedito (saranno spediti) da . . . . (luogo di spedizione)

a . . . . (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di ferrovia (2) - autocarro (2) - aereo (2) - nave (1) (2)

. . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

. . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario

. .

V. Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che l'animale (gli animali) sopra indicato (i) risponde (rispondono) alle seguenti condizioni:

a) è stato (sono stati) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di malattia;

b) è stato (sono stati) vaccinato (i) entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (3) contro i tipi A, O, C, del virus aftoso con un vaccino inattivato ufficialmente autorizzato e controllato (4);

c) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e il risultato della intradermotubercolinizzazione eseguita con la tubercolina bovina praticata entro il termine di 30 giorni prima del carico è stato negativo. La data della tubercolinizzazione è . . . .;

d) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (3) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 unità *internazionali agglutinati per* millilitro (4); gli animali non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

e) non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di mastite e l'analisi del latte, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (3), non ha rilevato nè uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi patogeni specifici, nè inoltre, nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici;

f) negli ultimi dodici mesi o sin dalla nascita (1) ha (hanno) soggiornato in una Repubblica (6) o Regione (6) indenne da 12 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o da varianti esotiche ed inoltre negli ultimi 6 mesi ha soggiornato in un'azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da afta epizootica sostenuta da virus del tipo e varianti sopraindicati;

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (1) ha (hanno) soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti non esotici;

— negli ultimi 30 giorni (3) ha (hanno) soggiornato in una azienda nella quale durante detto periodo non è stata constatata alcuna malattia contagiosa dei bovini ed inoltre l'azienda stessa è risultata indenne negli ultimi 3 mesi (3) da brucellosi. Per i tori di età superiore ai 18 mesi: lo sperma è stato analizzato e non contiene agglutinine brucellari;

g) è stato (sono stati) trasportato (i) (1) dall'azienda al luogo esatto di carico, passando (1) — senza passare (1) per un centro di raccolta — senza entrare in contatto con animali che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina, ovina, caprina e suina rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione.

Per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo di raccolta (1) e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da afta epizootica da virus o varianti esotici e non esotici rispettivamente da almeno 12 mesi e da almeno 6 mesi.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Fatto a . . . . , il . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

---

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

(3) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(4) Sono esentati dalla vaccinazione i vitelli di età inferiore ai 4 mesi, dall'intradermotubercolinizzazione i vitelli di età inferiore a 6 settimane, dalla siero-agglutinazione i vitelli inferiori ai 12 mesi.

(5) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni

ANNESSO 4

CERTIFICATO SANITARIO (1) N . . .

Ovini e caprini d'allevamento e da produzione

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . .

. . . .

I. Numero degli animali

II. Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Agnello o capretto, castrato, ariete, pecora, capra	Contrassegni auricolari ufficiali od altri contrassegni o dati segnaletici

III Provenienza degli animali

Gli animali

— hanno soggiornato almeno 12 mesi prima del giorno del carico nel territorio della Repubblica di provenienza (2) (5);

— di età inferiore a 12 mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (2) (5).

IV Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti da . . . . . a
(luogo di spedizione)

. . . . a mezzo di ferrovia (3) -
(paese e luogo di destinazione)
autocarro (3) - aereo (3) - nave (3) (2) . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .

. . . .

V Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di quattro mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (4);

c) provengono da allevamento ufficialmente indenne da brucellosi. La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I agglutinanti per millilitro (4);

d) negli ultimi dodici mesi o sin dalla nascita (2) hanno soggiornato in una Repubblica (6) o in una Regione (6) indenne da 12 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o varianti esotiche e da febbre catarrale degli ovini (blue tongue) ed inoltre negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (2) hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da afta epizootica sostenuta da virus del tipo o varianti sopraindicati e da febbre catarrale degli ovini:

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (2) hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti non esotiche e da vaiolo ovino;

— negli ultimi 30 giorni (5) hanno soggiornato in una azienda nella quale durante detto periodo non è stata constatata alcuna malattia contagiosa degli ovini o dei caprini ed inoltre l'azienda stessa è risultata indenne negli ultimi 3 mesi (5) da brucellosi;

e) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (2) per un luogo di raccolta — dall'azienda sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento e da produzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione.

Per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato

Il luogo di raccolta (2) e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km indenne da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico o varianti esotiche da almeno 12 mesi e indenne da almeno 6 mesi da afta epizootica, sostenuta da tipi e varianti non esotici, da vaiolo ovino e da febbre catarrale degli ovini.

VI La validità del presente certificato è di giorni 10 a decorrere dalla data del rilascio

Fatto a il

Timbro

Il veterinario di Stato

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportato in un solo vagone, autocarro, aereo o nave provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

(4) Sono esentati dalla vaccinazione gli animali di età inferiore ai 4 mesi, dalla siero-agglutinazione gli animali di età inferiore ai 7 mesi

(5) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 4-*bis*

CERTIFICATO SANITARIO (1) N .

Ovini e caprini da macello (2)

Paese speditore .

Repubblica .

Regione

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario

. .

I Numero degli animali

II. Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Agnello o capretto, castrato, ariete, pecora, capra	Contrassegni auricolari ufficiali od altri contrassegni o dati segnaletici

III Provenienza degli animali

Gli animali:

— hanno soggiornato almeno 12 mesi prima del giorno del carico nel territorio della Repubblica di provenienza (3) (6);

— di età inferiore a 12 mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (3) (6).

IV Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti da . . . . . . a
(luogo di spedizione)

. . . . a mezzo di ferrovia (4) -
(paese e luogo di destinazione)

autocarro (4) - aereo (4) - nave (4) (3) . . .

. . . .

Nome e indirizzo dello speditore

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario .

. . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

V Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi contro i tipi A O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (5);

c) provengono da allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

e) negli ultimi 12 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una Repubblica (7) o in una Regione indenne da 12 mesi (7) da afta epizootica da virus di tipo esotico o varianti esotiche e da febbre catarrale degli ovini (blue tongue) ed inoltre negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km indenne da afta epizootica sostenuta da virus del tipo o varianti sopra indicati e da febbre catarrale degli ovini;

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti non esotiche e da vaiolo ovino;

— negli ultimi 30 giorni (6) hanno soggiornato in una azienda nella quale durante detto periodo non è stata constatata alcuna malattia contagiosa degli ovini o dei caprini ed inoltre l'azienda stessa è risultata indenne negli ultimi 3 mesi (6) da brucellosi;

f) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) per un luogo di raccolta — dall'azienda sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento e da produzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione, per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato

Il luogo di raccolta (3) e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico o varianti esotiche da almeno 12 mesi e indenne da almeno 6 mesi da afta epizootica, sostenuta da tipi e varianti non esotici, da vaiolo ovino e da febbre catarrale degli ovini

VI La validità del presente certificato è di giorni 10 a decorrere dalla data del rilascio

Fatto a . . . il

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, o nave provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Ovini e caprini da macello: gli ovini e i caprini destinati subito dopo il loro arrivo nel Paese importatore ad essere condotti direttamente al macello.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome

(5) Sono esentati dalla vaccinazione gli animali di età inferiore ai 4 mesi

(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(7) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 5

CERTIFICATO SANITARIO (5) N

Suini da allevamento o da produzione

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . . . .

. . . .

I Numero di animali

II Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero)

III Provenienza dell'animale-degli animali.

Gli animali:

— hanno soggiornato almeno 12 mesi prima del giorno del carico nel territorio della Repubblica di provenienza (1);

— di età inferiore a 12 mesi, hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (1).

IV Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da . . a . . . . . .
(luogo di spedizione) (*paese e luogo di destinazione*)
a mezzo di ferrovia (2) - autocarro (2) - aereo (2) nave (2) (1) . . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

V Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) provengono da un allevamento suino indenne da brucellosi e la siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (3) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I./ml (4);

c) negli ultimi dodici mesi o sin dalla nascita (1) hanno soggiornato in una Repubblica (6) o in una Regione indenne da 12 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o da varianti esotiche e da peste suina africana ed inoltre negli ultimi 6 mesi hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da afta epizootica, sostenuta da virus del tipo e varianti sopraindicate, e da peste suina africana;

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (1) hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipi e varianti non esotici;

— negli ultimi 30 giorni (3) hanno soggiornato in una azienda nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose *dei suini; detta azienda, inoltre, secondo constatazioni* ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (3), da brucellosi, ed è situata in una Regione indenne da paralisi contagiosa dei suini (Morbo di Teschen) da oltre 24 mesi;

d) sono stati trasportati dall'azienda al luogo esatto di carico passando (1) senza passare (1), per un centro di raccolta, senza entrare in contatto con animali che non fossero animali da allevamento e da produzione delle specie bovina, ovina, caprina e suina, rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione Per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo di raccolta (1) e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da afta epizootica da virus o varianti esotici o non esotici rispettivamente da almeno 12 mesi e da almeno 6 mesi;

e) gli animali provengono da una Regione nella quale non è stato constatato ufficialmente alcun caso di trichinosi negli ultimi tre anni.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio

Fatto a . . il . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . . . .

(1) Cancellare l'indicazione inutile
(2) Per i carri e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.
(3) Il termine si riferisce al giorno del carico
(4) La siero-agglutinazione è praticata soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.
(5) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.
(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 6

CERTIFICATO SANITARIO (1) N .

Bovini da macello (2)

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . . .
. . . .

I Numero di animali

II Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Sesso	Età	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero)

III. Provenienza degli animali.

Gli animali:

— hanno soggiornato almeno 12 mesi prima del giorno del carico nel territorio della Repubblica di provenienza (3);

— di età inferiore a 12 mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (3).

IV Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da . . . . . . a . . . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)
a mezzo di ferrovia (4) - autocarro (4) - aereo (4) - nave (4) (3).

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .
. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . . . .

V Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (5);

c) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi;

d) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi;

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

f) negli ultimi 12 mesi o sin dalla nascita (6) ha (hanno) soggiornato in una Repubblica (7) o Regione (7) indenne da 12 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o da varianti esotiche ed inoltre negli ultimi 6 mesi ha (hanno) soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da afta epizootica sostenuta da virus di tipo o varianti sopraindicati;

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (6) ha (hanno) soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti non esotici;

— negli ultimi 30 giorni (6) ha (hanno) soggiornato in una azienda nella quale durante detto periodo non è stata constatata alcuna malattia contagiosa dei bovini ed inoltre l'azienda stessa è risultata indenne negli ultimi 3 mesi (6) da brucellosi;

g) è stato (sono stati) trasportato (i) dall'azienda al luogo esatto di carico, passando (3) - senza passare (3) per un centro di raccolta, - senza entrare in contatto con animali che non fossero animali da macello delle specie bovina, ovina, caprina e suina rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione

Per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo di raccolta e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km indenne da afta epizootica da virus o varianti esotici e non esotici rispettivamente da almeno 12 mesi e da almeno 6 mesi;

h) non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali o di sintesi o con sostanze tireostatiche a scopo zootecnico o terapeutico. L'eventuale somministrazione di antibiotici è stata interrotta 7 giorni prima del carico

VI La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio

Fatto a . . il . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, o nave, autocarro od aereo provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario
(2) Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese importatore, ad essere condotti direttamente al macello.
(3) Cancellare l'indicazione inutile.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo, per i natanti il nome.
(5) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V lettera *b*) del presente certificato.
(6) Il termine si riferisce al giorno del carico
(7) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione » Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 7

CERTIFICATO SANITARIO (1) N

Suini di macello (2)

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . .

. . . .

I Numero di animali

II Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero)

III. Provenienza degli animali.

Gli animali:

— da almeno 12 mesi prima del giorno del carico hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza (3);

— di età inferiore a 12 mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di provenienza sin dalla nascita (3).

IV Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . . a mezzo di: ferrovia (4) - autocarro (4) - nave (4) (3).
(paese e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario

.

V Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) negli ultimi 12 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una Repubblica o in una Regione (6) indenne da 12 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o da varianti esotiche e da peste suina africana ed inoltre negli ultimi 6 mesi hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da afta epizootica, sostenuta da virus del tipo e varianti sopraindicate e da peste suina africana;

— negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una azienda situata al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da 6 mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipi e varianti non esotici;

— negli ultimi 30 giorni (5) hanno soggiornato in un'azienda nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini; detta azienda, inoltre, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (5) da brucellosi, ed è situata in una Regione indenne da paralisi contagiosa dei suini (Morbo di Teschen) da oltre 24 mesi;

d) sono stati trasportati dall'azienda al luogo esatto di carico, passando (3) senza passare (3), per un centro di raccolta, senza entrare in contatto con animali che non fossero animali da allevamento e da produzione delle specie bovina, ovina, caprina e suina, rispondenti alle condizioni previste per l'esportazione.

Per il trasporto e la contenzione sono stati impiegati mezzi previamente puliti e disinfettati con disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo di raccolta e il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da afta epizootica da virus o varianti esotici e non esotici rispettivamente da almeno 12 mesi e da almeno 6 mesi;

e) non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali o di sintesi o con sostanze tireostatiche a scopo zootecnico o terapeutico; l'eventuale somministrazione di antibiotici è stata interrotta 7 giorni prima del carico

VI. Gli animali cui si riferisce il presente certificato provengono da una Regione nella quale da almeno 3 anni non sono stati constatati ufficialmente casi di trichinosi.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Fatto a . . . . il . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, nave, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario

(2) Suini da macello: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese importatore, ad essere condotti direttamente al macello

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

(5) Il termine si riferisce al giorno del carico

(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 8

CERTIFICATO SANITARIO N .

Conigli e lepri

Paese di provenienza . . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . .

. . . .

I Identificazione degli animali

Specie . . . .

Numero dei capi . . . .

II Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da . . . a . . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . .

. . . .

III Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica:

a) che la Regione da cui provengono gli animali sopra descritti è indenne da tularemia da almeno un anno;

b) che la Regione d'origine e quelle contermini sono indenni da mixomatosi da almeno un anno (2);

c) che le lepri:

— sono tatuate all'orecchio destro con le lettere « URSS » per l'Unione Sovietica e con la lettera « I » per l'Italia (3);

— sono state catturate in una località al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da 12 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti esotici;

— sono state sottoposte se di età superiore ai 12 mesi, ad una prova della sieroagglutinazione per la brucellosi con esito negativo

Fatto a il .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome

(2) Per i conigli.

(3) Cancellare l'indicazione inutile

ANNESSO 8-*bis*

CERTIFICATO SANITARIO N

Selvaggina da penna

Paese di provenienza . . . . . .

Repubblica . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . .

. . . . .

I Identificazione degli animali

Specie . . . .

Numero dei capi .

II Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da . . . . . . a . . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario .

. .

III Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali

a) sono stati catturati in una località situata al centro di una zona di 200 km indenne da 12 mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico o varianti esotiche;

b) sono stati mantenuti in un centro di quarantena per un periodo non inferiore a 21 giorni e durante detto periodo non hanno presentato manifestazioni riferibili a malattie infettive della specie;

c) sono stati controllati il giorno della spedizione e riconosciuti in buono stato di salute.

Fatto a . . . . il . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

---

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

ANNESSO 9

CERTIFICATO SANITARIO N .

Carni fresche, frattaglie e grassi commestibili
(refrigerate, congelate) (1)

Paese speditore . . . .

Repubblica . . . .

Regione . . . .

Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . . . .

I. Identificazione delle carni.

Carni di . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . .

Peso netto . . . .

II Provenienza delle carni

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento dello stabilimento di macellazione e lavorazione delle carni autorizzato dal Servizio veterinario centrale . .

. . . .

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da . . . . a . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . . .

. . . .

IV Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica:

a) che le carni sopraindicate (3) — gli imballaggi delle carni sopraindicate (3) — recano i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti; sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alle condizioni stabilite dall'Accordo concernente le condizioni veterinario-sanitarie da applicare all'esportazione, all'importazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo del 3 marzo 1971;

c) che le carni sono state ottenute da animali che negli ultimi 12 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una Repubblica (4) o in una Regione (4) indenne da 6 mesi ad afta epizootica da virus di tipo esotico o varianti esotiche ed inoltre negli ultimi 6 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una azienda posta al centro di una zona del raggio di 100 km. indenne da afta epizootica da 6 mesi. Gli animali stessi non sono stati vaccinati da almeno 12 mesi con vaccini antiaftosi preparati con virus di tipo esotico o varianti esotiche;

d) che le carni suine sono state sottoposte ad esame trichinoscopico con esito negativo, i suini cui le carni appartengono, provengono da una Regione nella quale da almeno 3 anni non sono stati constatati ufficialmente casi di trichinosi e da 24 mesi di morbo di Teschen, e sono stati allevati in una Repubblica (4) o in una Regione (4) indenne da 12 mesi da peste suina africana;

e) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene conformemente all'Accordo sopraindicato;

f) che gli animali da cui le carni provengono non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali di sintesi o con sostanze tirostatiche a scopo zootecnico o terapeutico; detti animali non sono stati trattati con antibiotici o inteneritori subito prima della macellazione;

g) che le carni non sono state trattate né con sostanze coloranti o conservanti, né con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.

Fatto a . . . . il . . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . . .

---

(1) Carni fresche: ai fini del presente certificato, sono considerate tali tutte le carni di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, che non abbiano subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo anche sino a congelazione.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione » Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 10

CERTIFICATO SANITARIO N

Carni di volatili da cortile (1) o di coniglio
(refrigerate, congelate)

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato . . . .
. . . .

I Identificazione.
Carni di (specie animale) . . . .
Natura dei pezzi . . . . . .
Natura dell'imballaggio . . . . .
Numero degli imballaggi . . .
Peso netto . . . .

II Destinazione delle carni
Le carni sono spedite da . . . . a . . . . .
(luogo di spedizione) (luogo di destinazione)
Mezzo di trasporto (2) . . . . . .
Speditore e il suo indirizzo . . . .
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . .
. . . .
Destinatario e il suo indirizzo . . . .

III Informazioni veterinario-sanitarie
Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che:

a) i volatili da cortile (o conigli) (3) cui le carni appartengono provengono da un'azienda indenne da malattie contagiose;

b) le carni sopraindicate e il loro imballaggio recano i bolli comprovanti che i volatili (o conigli) (3) sono stati abbattuti in stabilimenti specializzati sotto il controllo del servizio veterinario;

c) le carni sono state riconosciute sane e adatte al consumo umano a seguito di ispezione veterinario-sanitaria;

d) i volatili da cortile (o conigli) (3) da cui le carni provengono non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali o sintetiche o con sostanze tireostatiche a scopo terapeutico o zootecnico.

Fatto a . . . . il . . . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato
. . . . .

---

(1) Per il termine « volatili da cortile » si intendono le seguenti specie polli, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni.
(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome
(3) Cancellare la menzione inutile.

ANNESSO 11

CERTIFICATO SANITARIO N

Selvaggina uccisa refrigerata o congelata
(lepri e selvaggina da penna)

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario . . . .
. . . .

I Identificazione della merce
Specie animale . . .
Peso netto . . .
Numero dei capi . .

II Destinazione della merce
Spedita da . . . a . . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (1) . .
Nome e indirizzo dello speditore .
. . . . . .
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . .
. .

III Attestato di sanità
Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che la selvaggina sopra descritta

a) è stata catturata in una località al centro di una zona del raggio di 200 km. indenne da 12 mesi da afta epizootica sostenuta da tipi di virus o varianti esotici;

b) è stata sottoposta ad ispezione veterinaria e riconosciuta atta all'alimentazione umana;

c) non è sospetta di trasmettere agenti di malattie infettive trasmissibili alla specie.

Fatto a . il . .

Timbro

Il veterinario di Stato
. .

---

(1) Per gli autocarri ed i carri ferroviari indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome

ANNESSO 12

CERTIFICATO SANITARIO N .

Preparati di carne, conserve di carne, grassi fusi commestibili, budella, vesciche

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio che ha rilasciato il certificato sanitario . . . .
. . . .

I Identificazione dei prodotti
Natura dei prodotti . . . .
Fabbricati con carne di . . . .
(specie animale)
Natura degli imballaggi . . . .
Numero degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . .

II. Provenienza dei prodotti.
Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento dello (degli) stabilimento (i) di preparazione riconosciuto (i) . . . .
. . . .

III Destinazione dei prodotti
I prodotti sono spediti da . . . . a . . . .
(luogo di spedizione) (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (1) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV Attestato di sanità.
Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica:

a) che le carni, i grassi, le budella, le vesciche (3) utilizzati per la fabbricazione dei prodotti provengono da animali che sono stati sottoposti a visita sanitaria, prima e dopo la macellazione, in macelli ufficialmente riconosciuti e sottoposti a controllo veterinario permanente;

b) che i prodotti sono stati lavorati sotto il controllo del servizio veterinario in condizioni di igiene;

c) che i prodotti nonché i loro imballaggi recano i contrassegni comprovanti che la loro produzione è avvenuta in stabilimenti di preparazione ufficialmente riconosciuti;

d) che i prodotti, non sterilizzati, sono stati preparati con carni o visceri ottenuti da animali che negli ultimi 12 mesi o sin dalla nascita (3) hanno soggiornato in una Repubblica (4) o in una Regione (4) indenne da 6 mesi da afta epizootica da virus di tipo esotico o varianti esotiche;

e) che le carni suine utilizzate per la preparazione dei prodotti sono state sottoposte ad esame trichinoscopico con esito negativo e che nella Regione di origine dei suini non sono stati constatati casi di trichinosi da oltre tre anni e di morbo di Teschen (2) da oltre 24 mesi;

f) che i prodotti non contengono alcuna sostanza la cui utilizzazione è proibita per legge o regolamento del paese importatore;

g) che gli animali da cui provengono non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali o di sintesi o con sostanze tireostatiche a scopo terapeutico o zootecnico;

h) che gli animali da cui provengono le carni non sono stati introdotti da Paesi dai quali il Paese importatore non ne consente l'importazione

Fatto a . . il . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato
. . . .

---

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome
(2) Non occorre per le preparazioni cotte.
(3) Cancellare la indicazione inutile.
(4) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 13

CERTIFICATO SANITARIO N. . . (1)

Prodotti d'origine animale anche allo stato grezzo

Paese speditore .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato veterinario . . . . . .
. . . .

I Identificazione del prodotto . . . . .
Natura del prodotto . . . .
Specie animale da cui proviene il prodotto .
Natura degli imballaggi . . . .
Numero degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . .

II Destinazione del prodotto
Il prodotto è spedito da . . . . . . a . . . . .
(luogo di spedizione) (luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (2) . . . .
Speditore e il suo indirizzo . . . .
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . .
. . . .
Destinatario e il suo indirizzo . . . . .

III Informazioni veterinario-sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che:

a) il prodotto sopra menzionato non è sospetto di trasmettere agenti di malattie infettive degli animali e non contiene additivi proibiti nel paese importatore;

b) è stato sottoposto a ricerche o a trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo ai fini della profilassi veterinaria; le farine di carne e di ossa o di sangue, non sono inquinate da salmonelle (3).

Fatto a . il

Timbro

Il veterinario di Stato

---

(1) Va rilasciato per pelli, crini, lana, corna, zoccoli, ossa, ossa macinate, mangimi per bestiame consistenti in farina di carne, di ossa e di sangue nonché per penne, piume, setole, peli.

(2) Per il trasporto in carri ferroviari e in autocarri indicare il numero di immatricolazione, per l'aereo il numero del volo, per i natanti il nome.

(3) Ricerche nei riguardi della salmonellosi si riferiscono alle farine di carne, di ossa e di sangue

ANNESSO 14

CERTIFICATO SANITARIO N

Uova in guscio (1)

Paese speditore .

Repubblica . .

Regione . . . .

Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato veterinario

I Uova di . .
(specie animale)

Natura degli imballaggi

Numero degli imballaggi . .

Peso netto

II Destinazione delle uova

Le uova sono spedite da . . . . . . (luogo di spedizione) a . . . (luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Speditore e il suo indirizzo . .

Posto di passaggio della frontiera (punto di frontiera)

. . .

Destinatario e il suo indirizzo .

III Informazioni veterinario-sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che le uova di cui al presente certificato veterinario provengono da aziende sottoposte al controllo veterinario di stato e che non sono sospette di trasmettere agenti di malattie infettive degli uccelli. . . . .

Fatto a . il

Timbro

Il veterinario di Stato

---

(1) Escluse le uova da cova.

(2) Per il trasporto per ferrovia e in autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per il natante il nome.

ANNESSO 15

CERTIFICATO SANITARIO N

Uova sgusciate congelate o essiccate

Paese speditore

Repubblica . . .

Regione . . . . .

Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato veterinario .

I Identificazione del prodotto

Uova di . .
(specie animale)

Natura del prodotto . . .

Natura dell'imballaggio . . . . .

Numero degli imballaggi

Peso netto

Contrassegno o marchio di identificazione

Stabilimento produttore

II Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito da . . . . . . (luogo di spedizione) a . . . . (luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1) . . . . . .

Speditore e il suo indirizzo . .

Posto di passaggio della frontiera (punto di frontiera)

. . . .

Destinatario e il suo indirizzo

III Informazioni veterinario-sanitarie

Il sottoscritto, veterinario di Stato certifica che

a) il prodotto di cui al presente certificato veterinario ha il seguente numero di germi per grammo . . . . . .
ed ha il seguente titolo-coli . . . . . . (3)

b) al prodotto sono state aggiunte le seguenti sostanze

zucchero . (si-no) . %

glicerina . . (si-no) . %

cloruro di sodio . (si-no) %

altre sostanze . . . . . (denominazione della sostanza) %

c) nel prodotto sono assenti microorganismi patogeni ed in particolare salmonelle;

d) il prodotto non è stato trattato con antibiotici od altri additivi;

e) il prodotto è adatto all'alimentazione umana;

f) i volatili da cui provengono le uova per la produzione delle uova sgusciate o dell'altro prodotto non sono stati trattati con sostanze estrogene naturali o sintetiche nonché con sostanze tireostatiche a scopo zootecnico o terapeutico.

Fatto a . . . . il . . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . .

---

(1) Per il trasporto in carri ferroviari e in autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.
(2) Numero massimo per i prodotti congelati 500.000 germi, per i prodotti essiccati 150.000 germi
(3) Numero massimo per i prodotti congelati 100 coli per grammo, per i prodotti essiccati 50 coli grammo.
(4) La data della fabbricazione non deve superare 10 giorni

ANNESSO 16

CERTIFICATO SANITARIO N . .

Latte pastorizzato, creme di latte, prodotti lattiero-caseari, latte in polvere (1)

Paese di provenienza . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio che ha rilasciato il certificato veterinario .
. . . .

I Identificazione del prodotto

Natura del prodotto .

Natura dei contenitori o imballaggi . . .

Numero dei contenitori o imballaggi . . . . . .

Peso netto . . . .

II Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito da . . . . . . (luogo di spedizione) . . . . . (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .
. . . .

Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)
. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

III Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che

1) il latte — il latte da cui sono stati ottenuti i prodotti — (1) di cui al presente certificato proviene:

a) da animali sani e indenni da mastiti di qualsiasi natura;

b) da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi;

c) da aziende situate in una Repubblica (3) o in una Regione (3) indenne da afta epizootica da virus di tipo esotico o varianti esotiche da almeno 6 mesi;

d) da animali non trattati con estrogeni naturali o di sintesi per scopi terapeutici o zootecnici;

2) che il latte / i prodotti (1) di cui al presente certificato non contiene / non contengono (1) sostanze antibiotiche, conservative, coloranti o altri additivi,

3) che il latte / i prodotti (1) di cui al presente certificato è atto / sono atti (1) all'uso alimentare umano.

Fatto a . . . . il . .

Timbro

Il veterinario di Stato

. . . . .

---

(1) Cancellare la menzione inutile;

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome;

(3) Per l'Italia cancellare l'indicazione « Regione ». Per l'URSS cancellare l'indicazione « Regione » nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide per regioni e cancellare l'indicazione « Repubblica » se gli animali provengono da Repubblica che si divide per regioni.

ANNESSO 17

CERTIFICATO SANITARIO N . .

Pesci ed altri prodotti della pesca (1) (*freschi, congelati, conservati*)

Paese speditore . . . .
Repubblica . . . .
Regione . . . .
Ufficio veterinario che ha rilasciato il certificato . . . .
. . . .

I. Identificazione.
Natura del prodotto (1) . . . . .
Condizioni di conservazione (2) . . . .
Natura degli imballaggi . . . .
Numero degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. Destinazione del prodotto.
Il prodotto è spedito da . (luogo di spedizione) . a . . . (luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (3) . . . .
Speditore e il suo indirizzo . . . .
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . .
. . . . . .
Destinatario e il suo indirizzo . . . .

III. Informazioni veterinario-sanitarie.
Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che:

a) i prodotti ittici indicati sono stati fabbricati in stabilimenti sottoposti a controllo;

b) sono adatti all'alimentazione umana;

c) le conserve hanno subìto una sterilizzazione sufficiente e una conservazione efficace;

d) i prodotti ittici sopraindicati non sono stati trattati con antibiotici e conservanti o altre sostanze non consentite nel Paese importatore.

Fatto a . . . . il . . . . .

Timbro

Il veterinario di Stato
. . . .

---

(1) Pesci, crostacei, rane, molluschi esclusi i mitili.
(2) Refrigerazione, congelazione, salagione, essiccamento, affumicamento, conservazione in scatola.
(3) Per il trasporto per ferrovia o in autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651054/9) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.